



21 DIC 2007

Ministero dell'economia e delle finanze **006** **1316**

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  
IL DIRETTORE GENERALE  
di concerto con  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Prot. n. 2007/ **43192** / Giochi / UD

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

VISTI, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei Prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attività di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attività dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in più formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa "Tris", a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominate "Vincente nazionale" ed "Accoppiata nazionale";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominate "Quartè nazionale" e "Quintè nazionale";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i regolamenti di disciplina tecnica delle formule della nuova scommessa ippica a totalizzatore denominata "Nuova Tris Nazionale";

VISTE le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

VISTO l'articolo 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CONSIDERATO che all'esito delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, denominate ippica nazionale;

CONSIDERATO che le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono distribuite, ai sensi dei decreti direttoriali 26 giugno



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



2007 e 7 settembre 2007, fino alla data del 31 dicembre 2007, attraverso i punti di vendita, le agenzie di scommessa e gli ippodromi collegati ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva, nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, le cui concessioni sono scadute in data 30 giugno 2007;

CONSIDERATO che le citate formule di scommessa di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono distribuite, a partire dal 1° luglio 2007, dai concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

CONSIDERATO che i concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, hanno perfezionato nel corso dell'anno 2007, la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita sarà attuata progressivamente, in funzione della velocità di espletamento, da parte di ciascun concessionario, delle numerose attività propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita e che comunque è previsto il periodo di 18 mesi per la relativa completa attivazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera l) e dell'articolo 38, comma 4, lettera l) del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le nuove modalità di distribuzione del gioco sono definite assicurando la salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, nonché dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

CONSIDERATA l'opportunità, nel prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'attuale livello delle entrate erariali derivante dalla raccolta della scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, comma 2, lettera l) e all'articolo 38, comma 4, lettera l) del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

DISPONE  
Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i concessionari di cui all'articolo 38, comma 2, lettera l) e all'articolo 38, comma 4, lettera l) del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno facoltà di esercitare la raccolta della scommessa ippica a totalizzatore prevista dall'articolo 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il tramite del collegamento con i punti di vendita dei concessionari di cui alle procedure di selezione pubblica stabilite dall'articolo 38, commi 2 e 4 del medesimo decreto-legge.

2. I flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al comma 1, sono disciplinati dal decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007 e sono stati recepiti nel protocollo di comunicazione PSR, approvato con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 2 maggio 2007. I concessionari che esercitano la facoltà di cui al comma 1, sono pertanto tenuti ad adeguare i propri sistemi informatici, sulla base di quanto disposto nei citati decreti.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



3. La raccolta esercitata ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del movimento netto di cui all'articolo 12, comma 3, degli schema-tipo di convenzione approvati, rispettivamente, con decreti direttoriali del 28 agosto 2006, prot. n. CGV/574 e prot. n. CGV/575.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Il presente sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 DIC. 2007

Il Capo del Dipartimento delle politiche  
di sviluppo del Ministero delle politiche  
agricole, alimentari e forestali

Giuseppe AMBROSIO

Il Direttore generale dell'Amministrazione  
autonoma dei monopoli di Stato

Giorgio TINO



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

136